

**OGGETTO:** 5° Prelevamento dal fondo di riserva ordinario per l'esercizio finanziario 2021-2023

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il comma 1, lettera b), dell'art. 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, prevede che siano applicabili agli enti locali, relativamente al bilancio, le disposizioni di cui all'art. 166, commi 1 e 2 quater del D.Lgs. n. 267/2000.

Il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale sopra richiamata, prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

L'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., ai commi 1 e 2 quater, dispone che gli enti locali iscrivono nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, nonché un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

L'art. 199 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dispone che il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e che i prelevamenti dal Fondo di Riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Con la deliberazione consiliare n. 3 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2021-2023.

Il bilancio sopracitato è stato variato con il seguente provvedimento:

- deliberazione della Giunta comunale n. 34 dd. 08.06.2021 (1^ variazione – urgente), ratificata con deliberazione consiliare n. 7 dd. 06.08.2021;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 12.08.2021 (2^ variazione – assestamento).

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state adottate le seguenti deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva:

- deliberazione della Giunta comunale n. 23 dd. 04.05.2021;
- deliberazione della Giunta comunale n. 28 dd. 18.05.2021;
- deliberazione della Giunta comunale n. 47 dd. 13.07.2021;
- deliberazione della Giunta comunale n. 59 dd. 26.08.2021;

E' ora necessario effettuare un ulteriore prelevamento dal fondo di riserva al fine di creare un capitolo dedicato all'acquisto di dispositivi necessari per il contrasto alla diffusione della pandemia da Sars-Cov-2 e di impinguare la disponibilità di alcuni capitoli di spesa il cui stanziamento si è rivelato insufficiente nel corso della gestione, come meglio specificato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Risulta altresì necessario provvedere di conseguenza alla modifica del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2021.

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. sulle variazioni di bilancio attribuite alla competenza della Giunta non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 13.04.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2021.

VISTO l'articolo 176 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ciascun anno;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di consentire l'acquisto in tempi brevi dei dispositivi necessari per il contrasto alla diffusione della pandemia da Sars-Cov-2 e degli altri beni e servizi di cui necessita l'Amministrazione comunale

## DELIBERA

1. di effettuare un prelevamento dal fondo di riserva come dettagliato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che, dopo il suddetto prelevamento, il fondo di riserva presenta la seguente disponibilità:
  - Euro 6.942,13 per l'esercizio 2021;
  - Euro 14.588,00 per l'esercizio 2022;
  - Euro 17.788,00 per l'esercizio 2023.
3. di precisare che a seguito della presente variazione il fondo di riserva di cassa ammonta ad Euro 91.942,13;

3. di rilevare che a seguito della presente deliberazione viene di conseguenza modificato il P.E.G. 2021-2023;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.